

CAPITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, in via complementare alle previsioni dello Statuto sociale, lo svolgimento dell'Assemblea generale, ordinaria e straordinaria, nonché delle assemblee territoriali della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

CAPITOLO II ASSEMBLEA GENERALE

Art. 2 - Avviso di convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, oltre alla pubblicazione nei termini prescritti dell'avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno due dei quotidiani richiamati nell'art. 25 dello Statuto, può disporre l'esposizione dell'avviso di convocazione presso le sedi della Società e presso le dipendenze e può inviare apposita comunicazione ai Soci.

2. L'Assemblea generale ha luogo presso una delle sedi della Società o in altra località indicata nell'avviso di convocazione.

Articolo 3 - Rappresentanza di minori

1. In rappresentanza dei Soci minori di età possono partecipare all'Assemblea generale i genitori esercenti la potestà o i tutori dei minori stessi. I rappresentanti di cui sopra e i rappresentanti dei Soci diversi dalle persone fisiche non sono, tuttavia, eleggibili in tale veste alle cariche sociali.

2. Gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti della Società possono rappresentare solo i minori per i quali esercitano la potestà o la tutela e gli enti e le società di cui sono rappresentanti ai sensi dell'art. 6 terzo comma dello Statuto.

Articolo 4 - Partecipazione all'Assemblea generale

1. Nei locali in cui si tiene l'adunanza non possono essere effettuate fotografie, registrazioni audio o video, salvo specifica autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

2. All'Assemblea generale possono partecipare soltanto Soci, i rappresentanti dei Soci minori e i rappresentanti dei Soci diversi dalle persone fisiche. Possono inoltre

intervenire il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, le persone invitate e/o comandate dal Consiglio di Amministrazione ed il personale dell'azienda, munito di contrassegno di riconoscimento, preventivamente richiesto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento delle incombenze relative agli adempimenti assembleari.

Art. 5 - Verifica dei poteri

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea generale il Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza colui che è designato a sostituirlo ai sensi dell'art. 27 dello Statuto.

2. Il Presidente dell'Assemblea generale può avvalersi, per la verifica dei poteri delle persone partecipanti e per quanto altro lo ritenga opportuno, del personale della Cassa Rurale preventivamente richiesto a partecipare ai sensi del precedente articolo 4.

3. La verifica dei poteri ha inizio almeno 30 minuti prima dell'ora fissata per l'avvio dei lavori assembleari e si protrarrà per massimo un'ora e 30 minuti. Il Presidente ha la facoltà di ampliare detto periodo quando particolari situazioni lo richiedano.

4. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante. Le deleghe devono essere autenticate ai sensi dell'art. 26 dello Statuto. A tal fine il Consiglio di Amministrazione determina le modalità di rilascio dell'autentica della firma ed i nominativi dei dipendenti a ciò abilitati. Ogni Socio non può ricevere più di una delega.

5. Le deleghe, con firma debitamente autenticata, di Soci impossibilitati ad intervenire devono essere redatte sugli appositi moduli forniti dalla Società e vanno presentate, tramite gli addetti alla verifica poteri, al Presidente dell'Assemblea generale e conservate agli atti.

6. Al Presidente dell'Assemblea generale devono essere presentati eventuali ricorsi da parte di intervenuti dissenzienti rispetto alle decisioni degli incaricati alla verifica poteri. Il Presidente decide in merito al ricorso ai sensi dell'art. 27 dello Statuto.

Art. 6 - Apertura Assemblea generale

1. Non appena sono raggiunti i "quorum" previsti dall'art. 28 dello Statuto, ivi computando le deleghe valide presentate, il Presidente dichiara l'Assemblea generale validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea generale proclama deserta l'Assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.

Art. 7 - Segretario dell'Assemblea generale

1. Il Presidente, accertato che l'Assemblea generale è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone ad essa la nomina del Segretario designato per la redazione del processo verbale, a meno che ai sensi di legge o per decisione del Presidente l'incombenza non venga affidata ad un Notaio previamente designato dal Presidente medesimo.

2. Il Segretario o il Notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione. Dopo la redazione del verbale dette registrazioni vengono acquisite agli atti dell'Assemblea generale.

Art. 8 – Scrutatori

1. Il Presidente può proporre all'Assemblea generale la nomina di due o più scrutatori.

Art. 9 - Aggiornamento dei lavori

1. I lavori dell'Assemblea generale si svolgono di regola in un'unica adunanza. Il Presidente può aggiornare i lavori dell'Assemblea generale oltre che ai sensi dell'art. 30 dello Statuto in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea generale non vi si opponga; fissa contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori che deve aver luogo entro l'ottavo giorno successivo.

CAPITOLO III DISCUSSIONE

Art. 10 - Ordine del giorno

1. Il Presidente e/o coloro che, su suo invito, lo assistono illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato con l'approvazione dell'Assemblea Generale o Assemblea territoriale.

Art. 11 - Interventi

1. Il Presidente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto regola la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta.

2. Ogni Socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte.

3. Coloro che intendono parlare devono richiederlo al Presidente.

4. Gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore e gli altri invitati ad assistere all'Assemblea generale o assemblea territoriale possono chiedere al Presidente di intervenire nella discussione.

Art. 12 - Risposte agli interventi

1. Il Presidente e/o, su suo invito, gli Amministratori, il Direttore o un funzionario della Società rispondono agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno.

Art. 13 - Numero degli interventi

1. Ciascun Socio ha la possibilità di un solo intervento, su ogni materia all'ordine del giorno.

Art. 14 - Durata dell'intervento

1. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può proporre all'Assemblea generale o Assemblea territoriale il periodo di tempo a disposizione di ciascun Socio per svolgere il proprio intervento. In prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il Presidente invita l'oratore a concludere. Diversamente, il Presidente, trascorso il tempo stabilito, provvede ai sensi del secondo comma, lettera a) dell'art. 15.

Art. 15 - Poteri del Presidente

1. Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea Generale o assemblea territoriale al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori.

2. A questi effetti può togliere la parola nei casi seguenti:

a. qualora il Socio parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli;

b. previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;

c. nel caso in cui il Socio pronunci frasi sconvenienti od ingiuriose;

- d. nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.
- e. Il Presidente può disporre brevi sospensioni della seduta.

Art. 16 - Allontanamento dalla sala

1. Qualora uno o più Soci impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea generale o Assemblea territoriale, il Presidente li richiama all'osservanza del Regolamento.
2. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.
3. In tal caso il Socio può appellarsi all'Assemblea generale o Assemblea territoriale, che delibera a maggioranza dei votanti.

Art. 17 - Chiusura dell'argomento

1. Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.
2. Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun Socio potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello Statuto o del presente Regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell'argomento discusso.

CAPITOLO IV VOTAZIONI

Art. 18 - Riammissione in sala per il voto

1. Prima di dare inizio alle votazioni il Presidente riammette all'Assemblea generale o Assemblea territoriale coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 16. I provvedimenti di cui agli articoli 15 e 16 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.

Art. 19 - Ordine delle votazioni

1. Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento e sulle proposte presentate dai Soci, e non ritirate, intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine

della discussione di tutti gli argomenti.

Art. 20 – votazione

1. Le votazioni in Assemblea generale o Assemblea territoriale hanno luogo normalmente per alzata di mano.
2. Nelle votazioni per alzata di mano i Soci dissenzienti devono dichiarare le proprie generalità al Segretario per la prescritta verbalizzazione.
3. Nelle votazioni per appello nominale ciascun avente diritto risponde affermativamente o negativamente all'appello e la risposta affermativa o negativa viene contemporaneamente annotata.
4. L'elezione delle cariche sociali avviene nelle modalità stabilite dallo specifico Regolamento Elettorale.

CAPITOLO V ASSEMBLEA TERRITORIALE

Art. 21 - Avviso di convocazione dell'Assemblea territoriale

1. L'Assemblea territoriale è ordinaria e viene convocata almeno una volta all'anno, prima dell'assemblea generale chiamata ad eleggere cariche sociali.
2. Il Consiglio di Amministrazione, oltre all'esposizione dell'avviso di convocazione presso le sedi della Società e presso le dipendenze almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea territoriale del singolo territorio, può inviare apposita comunicazione di convocazione ai Soci del territorio interessato.
3. L'Assemblea territoriale ha luogo in una località indicata nell'avviso di convocazione, preferibilmente all'interno del Territorio interessato.

Art. 22 - Partecipazione alla Assemblea territoriale

1. Nei locali in cui si tiene l'adunanza non possono essere effettuate fotografie, registrazioni audio o video, salvo specifica autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.
2. All'Assemblea del singolo territorio possono partecipare soltanto Soci - rappresentanti dei Soci minori - rappresentanti dei Soci diversi dalle persone fisiche, appartenenti a quel specifico territorio. Possono inoltre intervenire gli Amministratori ed i sindaci della Società, le persone invitate e/o richieste dal Consiglio di Amministrazione

ed il personale dell'azienda, munito di contrassegno di riconoscimento, preventivamente richiesto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento delle incombenze relative agli adempimenti dell'adunanza.

Articolo 23 - Costituzione dell'Assemblea territoriale

1. L'Assemblea territoriale del singolo territorio è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Modifiche del Regolamento e norme di rinvio

1. Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci con le maggioranze ivi previste.

2. Ove compatibili si applicano all'Assemblea territoriale le norme che disciplinano l'Assemblea Generale nel presente Regolamento.

3. Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'Assemblea generale della Società.